



Collegio di Milano, 26 marzo 2010, n.171

Categoria Massima: Bancomat e carte di debito / Obblighi per il cliente, Bancomat e carte di debito / Obblighi per la banca, Bancomat e carte di debito / Smarrimento e furto della carta

Parole chiave: Bancomat, Concorso colposo dell'Intermediario, Furto, Obblighi di custodia e di tempestiva denuncia, Responsabilità del titolare della carta

In tema sottrazione di strumenti di pagamento elettronici, ed in particolare di furto di due carte bancomat con autorizzazione all'addebito su c/c cointestato, va imputata la responsabilità per colpa grave ai titolari della carte bancomat per violazione degli specifici obblighi di tempestiva denuncia e di custodia della carta e del codice PIN assunti all'atto della sottoscrizione del contratto con l'Intermediario laddove gli stessi non solo abbiano conservato il codice PIN congiuntamente alle carte di debito, ma non abbiano provveduto a bloccare la medesima carta se non trascorsi diciassette giorni dall'intervenuta sottrazione. Sul punto, però, si deve affermare il concorso di responsabilità in capo all'Intermediario il quale: da un lato, a fronte della prima denuncia ed a fronte del blocco della carta di debito, non abbia verificato gli eventuali prelievi effettuati sul conto corrente cointestato, sul quale ultimo venivano addebitati anche i prelievi della carta di debito bloccata tardivamente; dall'altro, a fronte delle denunce dei titolari della carta, abbia omesso quelle semplici verifiche che avrebbero permesso di verificare i prelievi contestati.

Testo sentenza:

IL COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

- Prof. Avv. Antonio Gambaro (Presidente)
- Prof.ssa Antonella Sciarrone Alibrandi (Membro designato dalla Banca d'Italia)
- Prof. Avv. Emanuele Lucchini Guastalla (Membro designato dalla Banca d'Italia)
- Dott. Mario Blandini (Membro designato dal Conciliatore Bancario Finanziario)



- Avv. Paolo Bertazzoli Grabinski Broglio (membro designato dalla Banca d'Italia e nominato, in via provvisoria, quale supplente del componente effettivo segnalato dal C.N.C.U. - Estensore)

nella seduta del 25 febbraio 2010 dopo aver esaminato

- il ricorso e la documentazione allegata;
- le controdeduzioni dell'intermediario;
- la relazione istruttoria della Segreteria tecnica

FATTO

I ricorrenti, titolari di due carte bancomat con autorizzazione all'addebito sul c/c cointestato, contestano all'Intermediario l'addebito in conto di alcune operazioni di prelievo bancomat, effettuate fraudolentemente a seguito del furto delle carte. In data 7 dicembre 2008 (tra le ore 11.30 e le ore 12.00) la moglie del ricorrente veniva derubata del proprio portafoglio contenente entrambe le carte bancomat. Alle ore 12.50 del medesimo giorno la signora provvedeva a richiedere il blocco della sola carta bancomat intestata al marito e provvedeva poi, nella medesima giornata, ad effettuare la denuncia presso i carabinieri di Monreale. Il successivo 9 dicembre 2008 il ricorrente si recava presso la filiale di Celle Ligure dell'Intermediario ribadendo la necessità di bloccare il bancomat collegato al conto corrente, ottenendo rassicurazioni dall'Intermediario circa l'intervenuto blocco. Anche in tale caso il ricorrente non chiedeva il blocco della seconda carta bancomat, allo stesso intestata.

In data 23 dicembre 2008, chiedendo un estratto conto, i ricorrenti si rendevano conto che, successivamente al blocco della prima carta, erano stati effettuati prelievi e pagamenti dal c/c con la seconda carta bancomat intestata al marito e non bloccata, e ciò per l'importo complessivo di euro 4.752,00.

I ricorrenti chiedevano, così, agli addetti alla filiale di effettuare le dovute verifiche.

In data 24 dicembre 2008 un incaricato dell'Intermediario comunicava al ricorrente che i pagamenti e prelievi erano stati effettuati con il secondo bancomat, mai bloccato e, nella medesima data, il ricorrente chiedeva il blocco anche del secondo bancomat. Con ricorso pervenuto all'Arbitro Bancario Finanziario in data 18 novembre 2009, i ricorrenti chiedevano al



Collegio di ordinare all'Intermediario il rimborso della somma di euro 1.672,00, relativo alle operazioni di prelievo effettuate dal 9 dicembre in avanti, escludendo quelle fatte il 7 dicembre e l'8 dicembre 2008. Con le controdeduzioni presentate al Collegio in data 18 gennaio 2010 l'Intermediario, nel chiedere il rigetto della domanda in quanto infondata, rilevava che le operazioni contestate erano avvenute con l'utilizzo della carta e del numero segreto consegnati alla ricorrente ed affidati alla sua custodia, che tutte le operazioni contestate erano anteriori al blocco della carta, che, prima di tale fatto, l'Intermediario non aveva ricevuto alcuna segnalazione di furto della carta poi utilizzata ed, infine, che i limiti di utilizzo, ritenuti troppo elevati dai ricorrenti, erano stati espressamente accettati da quest'ultimi ed erano, comunque, corrispondenti ai parametri usuali.

DIRITTO

Osserva il Collegio come i prelievi contestati dai ricorrenti siano stati effettuati con la carta di debito intestata alla moglie del ricorrente, il cui furto, avvenuto congiuntamente alla carta di debito intestata al ricorrente, non è stato denunciato tempestivamente così come la stessa carta è stata bloccata solo in data 24 dicembre 2008, a fronte di un furto avvenuto in data 7 dicembre 2008.

In tema sottrazione di strumenti di pagamento elettronici, occorre richiamare in via preliminare la disciplina legislativa e contrattuale concernente la ripartizione degli obblighi tra le parti e la relativa responsabilità.

Per quanto riguarda il titolare di una carta di debito, all'obbligo di diligenza imposta in via generale dagli artt. 1176, 1218 e 1227 cod. civ., si aggiungono gli specifici obblighi relativi alla tempestività della denuncia ed alla custodia della carta e del codice PIN assunti all'atto della sottoscrizione del contratto con l'Intermediario.

Nel caso di specie, nel contratto in essere tra le parti si prevedeva espressamente che “il cliente è tenuto a custodire con ogni cura la carta ed il PIN, restando responsabile di ogni conseguenza dannosa che possa derivare dal loro abuso o uso illecito. Nel caso di sottrazione e/o smarrimento della carta da sola o unitamente al PIN il Cliente deve chiedere immediatamente il blocco della Carta telefonando al numero verde indicato dalla Banca e a denunciare l'accaduto all'Autorità Giudiziaria o di Polizia, dandone pronta informazione alla Banca, fornendo copia della denuncia. Fermo restando quanto sopra il Cliente è responsabile per le perdite derivanti da eventuali prelievi fraudolenti – nei limiti di 150 euro per prelievo e



fatti salvi i casi di dolo o colpa grave – fino al momento in cui risulti opponibile alla Banca la segnalazione di smarrimento / sottrazione della carta e/o del PIN”.

Ritiene, dunque, il Collegio che nel caso in esame vi sia una responsabilità per colpa grave da parte dei ricorrenti in quanto gli stessi non solo hanno verosimilmente conservato il codice PIN congiuntamente alla carta di debito, ma non hanno provveduto a bloccare la medesima carta se non trascorsi diciassette giorni dall'intervenuta sottrazione. Ritiene, però, il Collegio che vi sia un concorso di responsabilità nell'accaduto da parte dell'Intermediario.

Si rileva, infatti, che a fronte della prima denuncia del 7 dicembre 2008, ed a fronte del blocco della carta di debito intestata al ricorrente, l'Intermediario non abbia verificato gli eventuali prelievi effettuati sul conto corrente cointestato, sul quale ultimo venivano addebitati anche i prelievi della carta di debito bloccata tardivamente.

Non è contestato, inoltre, che in data 9 dicembre 2008 il ricorrente si recasse presso la propria Filiale dell'Intermediario ribadendo l'accaduto e chiedendo rassicurazioni circa l'intervenuto blocco della carta di debito.

Anche in tale circostanza l'Intermediario ometteva quelle semplici verifiche che avrebbero permesso di verificare i prelievi oggi contestati.

Sulla base dell'art. 1176, secondo comma, cod. civ., la diligenza dovuta dall'Intermediario deve essere rigorosamente valutata, avendo riguardo alla particolare natura dell'attività esercitata.

In altri termini, svolgendo un'attività professionale, l'Intermediario è tenuto ad adempiere a tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell'accorto banchiere, non solo con riguardo all'attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto od operazione oggettivamente espliciti. L'Intermediario, pertanto, *“risponde di tutti i rischi tipici della sua sfera professionale per la cui eliminazione non ha provveduto all'adozione di mezzi idonei”*, così come espressamente ribadito dalla Suprema Corte nella sentenza n. 13777 del 12 giugno 2007 (cfr. Cass. 7 marzo 2003, n. 3389). Ritiene, dunque, il Collegio che vi sia un concorso di colpa delle parti nell'accaduto in quanto i ricorrenti non hanno rispettato gli obblighi contrattuali di diligenza nella custodia della carta e del PIN, contravvenendo, anche, all'obbligo di pronta denuncia dello smarrimento della stessa, mentre l'Intermediario non ha rispettato l'obbligo



generale di diligenza nello svolgimento della propria attività professionale. Per quanto riguarda, infine, la lamentata sproporzione tra il profilo reddituale dei ricorrenti ed i massimali di prelievo, ritiene il Collegio che per tale aspetto non sia addebitabile all'Intermediario alcuna responsabilità in quanto i limiti di utilizzo sono indicati in maniera chiara nel contratto, sottoscritto dalle parti, e risultano corrispondenti ai parametri usualmente applicati.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'Intermediario corrisponda la somma di euro 400,00 al ricorrente. Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'Intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di euro 200,00 quale contributo alle spese della procedura, e al ricorrente la somma di euro 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Antonio Gambaro